



IL SINDACO DELL'AQUILA

Ordinanza n. 95 del 16/07/2015

Oggetto: Prescrizioni in materia di antincendio boschivo e di igiene urbana ed ambientale

CONSIDERATO che con la stagione estiva la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali/silvocolturali e altri rifiuti infiammabili prospicienti la sede stradale costituiscono causa di elevato rischio di incendio;

TENUTO CONTO che nel territorio comunale di L'Aquila un gran numero di terreni non sono stati ripuliti dalle sterpaglie e dai residui di colture altamente infiammabili;

CONSIDERATO NECESSARIO di procedere all'attuazione di un programma di prevenzione e lotta contro il rischio di incendi che mettono a pregiudizio l'incolumità delle persone e l'integrità del patrimonio ambientale;

RAVVISATA LA NECESSITÀ di adottare misure incisive a salvaguardia della incolumità pubblica, a tutela dell'ambiente, che prevengano concretamente il rischio di incendi boschivi le cui conseguenze possono assumere contenuti drammatici per le persone e le cose;

CONSIDERATO pertanto necessario adottare il presente provvedimento che, conformandosi alle prescrizioni regionali antincendio, impartisca direttive chiare per la prevenzione e la protezione dagli incendi;

VISTA la Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000;

VISTO il D.Lgs n. 139 del 8.03.2006;

VISTA la L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 "*Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo*";

VISTO il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 27.06-2011;

PRESO ATTO delle ulteriori prescrizioni regionali antincendio;




Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

VISTO il Capo VI del Regolamento di Polizia Municipale (già regolamento di Polizia Urbana) del 15.06.1916;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 602 del 23.06.2010 sulla "Tutela dell'igiene e del decoro urbano delle aree verdi del Comune di L'Aquila", così come integrata e modificata dalla O.S. n. 840 del 11.11.2010;

VISTA la nota della Regione Abruzzo n. RA/177312 del 6 Luglio 2015 con cui il Direttore Regionale della Protezione Civile, ha richiamato l'attenzione sul fatto che dal "1 luglio al 15 settembre 2015 è vietata l'accensione di fuochi, compreso l'abbruciamento delle stoppie, entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco. Qualunque operazione che comporti un aumento del rischio incendio (es. fuochi pirotecnici), va comunque fatta richiedendo apposito parere agli organi di vigilanza (CFS e/o Polizia Locale) ed adottando le giuste precauzioni del caso, sempre comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle amministrazioni provinciali."

VISTA la nota del Prefetto dell'Aquila n. 27875 del 26 giugno 2015 riportante gli indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia.

RICHIAMATO l'art. 7-bis del T.U. 267/00 ad oggetto sanzioni amministrative, come introdotto e modificato dalla L. n. 3 del 16 gennaio 2003 e D.L. n. 50 del 31 marzo 2003 che testualmente recita "1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (21) 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

VISTE le leggi vigenti ed in particolare il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto del 2000 art. 50 e 54

ORDINA

ENTRO IL 31 LUGLIO 2015:

1. I proprietari e/o i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria di uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche e scarpate, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali;


Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

2. I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli insistenti sul territorio comunale sono tenuti a creare una fascia parafuoco, di almeno cinque metri di larghezza, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere il bestiame;
3. I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole insistenti sul territorio comunale sono tenuti a realizzare una fascia arata di larghezza non inferiore a 3 metri, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
4. I proprietari e/o conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale insistenti sul territorio comunale, contigui con aree boschive, devono realizzare all'interno del terreno coltivato una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante il bosco;
5. I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche del territorio comunale devono realizzare lungo tutto il perimetro di confine, una fascia protettiva priva di qualsiasi materiale secco, avente larghezza non inferiore ai 5 metri;
6. I proprietari e/o conduttori di aree private confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime aree e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti;
7. I proprietari e/o conduttori di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi;
8. E' assolutamente vietato, nei centri urbani, bruciare i rifiuti derivanti dal taglio delle sterpaglie, dei rovi, di materiale secco di qualsiasi natura; il suddetto materiale dovrà essere smaltito mediante conferimento a soggetti a ciò abilitati;

I rifiuti ottenuti dalla pulizia dei terreni dovranno essere immediatamente rimossi e avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari/conduttori.

I soggetti competenti ai sensi del D.Lgs n. 285 del 1992 – Codice della Strada – hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e le pertinenze stradali, al fine di assicurare la sicurezza e il decoro urbano, di prevenire incendi, di garantire la fluidità della mobilità. Le suddette prescrizioni restano in vigore durante tutto il




Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo dal 15 giugno 2015 al 15 settembre 2015.

Con specifico riferimento ai punti 6, 7, 8 della presente Ordinanza, le prescrizioni si intendono in vigore dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

In caso di mancato rispetto della presente Ordinanza - fatti salvi gli ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili - i trasgressori saranno puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma nei limiti fissati dall'art. 7 bis riportato in premessa;

L'amministrazione Comunale potrà eseguire la pulizia delle aree ad elevato rischio di incendio sostituendosi ai proprietari/conduttori, addebitando i relativi costi ai soggetti inadempienti.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio comunale ed è immediatamente esecutiva. Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il Comando della Polizia Municipale dell'Aquila, nonché tutti i soggetti istituzionalmente preposti, sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa preventivamente alla Prefettura di L'Aquila - UTG. Copia del provvedimento è, altresì, trasmessa ai soggetti istituzionalmente deputati a vigilare sul rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data

16 LUG. 2015

IL SINDACO
Dojt. Massimo Cialente



Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA
Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031
sindaco@comune.laquila.it

